LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 4370)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11º Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene c sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1956 (V. Stampato N. 781)

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, SCALIA Vito, MORELLI, FERRARA Domenico, REPOSSI, BUFFONE e GEREMIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1956

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non è richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purchè possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.

La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel predetto comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.

I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore.